



Storia del diritto medievale e moderno

Il modulo lezione 6

prof. Federica Furfaro

a. a. 2017/2018 – I semestre



IL *CODE CIVIL* (1804)

È il codice civile attualmente in vigore in Francia

Struttura in 3 libri,
preceduti da un
Titolo preliminare

(Della pubblicazione, degli effetti e dell'applicazione delle leggi in generale)

1. Le **persone**
2. I **beni** e le differenti modificazioni della **proprietà**
3. I differenti modi con cui si **acquista** la **proprietà**



IL *CODE CIVIL* (1804)

LIBRO I - LE PERSONE

Stato civile e relativo registro

Diritto di famiglia:

- matrimonio (laicizzazione e formalismo)
- funzione preminente del marito (art. 213: “il marito deve protezione alla moglie ed essa obbedienza al marito”)
- divorzio: confermato, ma ammesso in modo meno ampio rispetto al diritto intermedio (per consenso comune unito a prova testimoniale e per cause specifiche ammesse)

Filiazione, adozione, *puissance paternelle*

Alcune conseguenze sulla regolamentazione della vita familiare si ritrovano poi nel Libro III:

- successione (compromesso tra diritto romano e diritto consuetudinario francese)
- regime patrimoniale del matrimonio: comunione come regime legale; ammesse poi otto comunioni convenzionali, il regime dotale e regime di separazione. Divieto di riferirsi convenzionalmente a “leggi, statuti e consuetudini” precedenti.



L'applicazione del diritto di famiglia napoleonico in Italia

- Resistenze al matrimonio civile
- Resistenze all'introduzione del divorzio
- Rapporti patrimoniali tra coniugi: le resistenze al regime di comunione e la preferenza di quello dotale
- Successioni: tentativi di eludere il principio di uguaglianza tra i figli



IL *CODE CIVIL* (1804)

LIBRO II - I BENI, E LE DIFFERENTI MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETÀ

Code civil è “codice della **proprietà borghese**”: diritto di proprietà **pieno e assoluto**

art.544: “La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti”.

Godere: *usus fructus*

Disporre: la libertà prevista nell’art. 537: “I privati hanno la libera disponibilità dei beni che gli appartengono, con le modificazioni stabilite dalla legge”

Codice civile italiano - 1942, **art. 832**: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”.

Costituzione della Repubblica italiana, art. 42: «..La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. ..»



IL *CODE CIVIL* (1804)

LIBRO III - I DIFFERENTI MODI CON CUI SI ACQUISTA LA PROPRIETÀ

Materia *successoria, obbligatoria, contrattuale*

- “Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge fra le parti”: piena autonomia privata in campo contrattuale
- Tipizzazione di contratti, ma ampia possibilità di contratti atipici
- Principio dell’efficacia reale del contratto: la proprietà si trasferisce con il solo consenso validamente espresso dalle parti